

IL GIUDICE SPORTIVO
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente **DECISIONE** nei confronti di:

ROBERTA MARINELLI

nel procedimento rif. trasmissione del 24.7.2015.

A seguito di informativa, redatta dal Presidente Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, sig Emilio Roncoroni, indirizzata alla Procura Federale, nonché al Presidente e al Segretario della Federazione e, successivamente, pervenuta per competenza a questo Giudice Sportivo, si rappresentava che, durante il concorso di S. O. svoltosi a Roma il 17/19 Maggio 2015 presso il Circolo Ippico Casale San Nicola, il Presidente di Giuria, sigra Roberta Marinelli, avesse autonomamente modificato il risultato del binomio Melis Jamuna su Princess, agendo sulla segreteria del concorso.

In particolare, si evidenziava che, mentre il binomio in questione aveva effettuato un percorso netto, questi non si era presentato al consecutivo barrage, conseguendo, per ciò, la eliminazione.

Mentre, quindi, il punteggio acquisito in campo era 0/E, quello in classifica è stato 0/0 44, con il risultato che, anche se il binomio aveva comunque vinto la categoria, ha acquisito due punti nella classifica del progetto Giovani.

Sostiene il denunciante che la sigra Marinelli, n.q. Presidente di Giuria, non avrebbe concordato tale decisione con i membri della Giuria e che, del tutto arbitrariamente, avrebbe deciso, e poi attuato, la modifica del punteggio, facendo cambiare alla segreteria il dato numerico in classifica.

Allegati alla predetta informativa sono le dichiarazioni dei Giudici Zanot, Conca e Morra e la dichiarazione della segretaria del concorso.

Prima che il presente caso venisse sottoposto alla rituale competenza di questo Giudice, il Presidente Federale ha richiesto chiarimenti alla sigra Marinelli, la quale ebbe ad inviare, in data 28 Giugno 2015, una propria missiva.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dalla sigra Marinelli n.q., visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 3.8.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 31 Luglio 2015, per il tramite della Segreteria Federale.

Dall'esame della documentazione inoltrata dal denunciante, degli allegati e delle memorie difensive fatte pervenire dalla sigra Marinelli n.q., emergono chiare responsabilità di costei nei fatti addebitati.

Il fatto storico, ovverosia la differenza tra il risultato del campo e il risultato in classifica, infatti, non è contestato dalla Marinelli, la quale espone, con dovizia di particolari, tutte le circostanze che la avrebbero indotta a decidere, a suo dire concordemente con gli altri membri della giuria, a modificare il risultato della amazzone Melis su Princess.

E' stato confermato da tutti i giudici presenti che il binomio Jamuna Melis su Princess non ha eseguito il barrage dopo aver effettuato il percorso netto.

Se ciò si sia verificato per un errore dello speaker, oppure per una svista della amazzone e del suo allenatore, questo a nulla rileva, poiché, correttamente, è stato, nel frangente , applicato

il Regolamento che prevede la eliminazione del concorrente che non esegue il barrage, non presentandosi, come nel caso di specie.

Le successive proteste dell'allenatore della amazzone e del Responsabile Fise, di qualunque tipo siano state, non hanno comunque dato luogo a reclami formali, che avrebbero consentito alla intera Giuria, Organo Collegiale, di poter assumere un qualsivoglia provvedimento consequenziale, anche modificativo della classifica.

Così non è stato. Non vi è traccia di reclami, né di proteste, né di situazioni che avrebbero potuto legittimare la decisione, collegiale, di modificare il punteggio del binomio in questione.

Ogni decisione sul punto, infatti, avrebbe dovuto essere adottata collegialmente dalla Giuria e non in maniera arbitraria e autonoma dal solo Presidente di Giuria.

Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni dei Giudici che non hanno memoria di discussioni sul punto con la sigra Marinelli.

Le giustificazioni della Marinelli risultano, ad avviso dello scrivente, assolutamente prive di pregio, allorquando già il Giudice Morra dichiara di non essere stato a conoscenza del fatto e di avere appreso solo successivamente dalla Marinelli che lei stessa aveva riconsiderato gli eventi e deciso di "sistemare" il risultato. Il Morra dichiara, quindi, di non essere stato d'accordo e, soprattutto, che non vi è stata alcuna decisione collegiale.

La differenza, quindi, tra il risultato decretato dal campo, ovvero il percorso netto e la eliminazione al barrage,(0/E) e invece il risultato che appare sulla classifica ufficiale della Fise (0/0 44), che presuppone la effettuazione del barrage, è ingiustificato e ingiustificabile non essendo frutto di decisione collegiale, neppure a seguito di reclamo formale, né risultante dalla relazione scritta (art 6.2 Reg S.O.).

Si rammenta, infatti, che l'art 6.1.2 lettera c) e d) e l'art 6.1.5 del Regolamento S.O. precisano che la Giuria agisce << con il

Presidente di Giuria>> e che le decisioni siano prese << ...collegialmente e in accordo con gli altri componenti della Giuria>>.

Il comportamento della sigra Marinelli n.q. è stato pertanto violativo di tutte le norme richiamate, oltre che contrario al dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente, così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise, con l'aggravante di cui all'art. 8 lettera a) Regolamento di Giustizia vigente.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo irroga alla sigra **ROBERTA MARINELLI** la sanzione della **sospensione da ogni carica e/o incarico federale o sociale rivestito** di cui all'art. 6 lettera f) del vigente Regolamento di Giustizia, **per mesi sei,**

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento e per la conseguente modificazione della classifica del Concorso in oggetto relativamente al binomio primo classificato secondo le risultanze del campo (O/E).

Roma, li 3 Agosto 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv.Bianca Magarò